ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – IC ZANELLA

Delibera n. 44 del Collegio docenti del 11/12/2025
Delibera n. 116 del Consiglio di Istituto del 15/12/2025

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SECONDARIA, alla luce del D.P.R n. 134 del 08/08/2025

I) Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

Compito preminente della Scuola è **educare e formare, non punire**.
A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
b) La responsabilità disciplinare è personale.
c) Le sanzioni disciplinari sono irrogate in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo a seguito della verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
d) La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
e) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
f) Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente, anche se quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
g) In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
h) Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
i) La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
j) La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
k) I provvedimenti hanno lo scopo di rafforzare e condurre a una riflessione, nonché di favorire una maggiore consapevolezza attraverso:
    - l'ammonizione dello studente orale e/o scritta attraverso richiami e/o note formalizzate pubblicati tramite registro elettronico;

- la convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;

Sono altresì provvedimenti disciplinari:

- attività aggiuntive: ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione.
- il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
- il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- la riparazione del danno o risarcimento del danno ai sensi del CC.

l) Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

m) Il genitore/affidatario/tutore è consapevole che il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice civile). Pertanto riconosce che la convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

n) Allo studente colpevole di aver violato il Regolamento di Istituto in modo particolarmente grave viene irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni, con attività svolte a favore della comunità scolastica, secondo le modalità indicate nel paragrafo dedicato.

II) Allontanamento dalle Lezioni

a) Viene ridefinita la natura dell'allontanamento, che passa dall'essere una sospensione dalle lezioni, ad un momento di riflessione e attività riparatorie, distinguendo due casistiche:

Durata dell'Allontanamento	**Attività Obbligatorie**	**Luogo di Svolgimento**
Fino a 2 giorni	- Attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento, ad es. percorsi coerenti con le progettazioni di ed. civica (cittadinanza, sostenibilità, costituzione); lavori di approfondimento e con restituzione di una riflessione condivisa con la classe. - Esse possono essere svolte anche durante gli intervalli scolastici.	Presso l'istituzione scolastica
Più di 2 giorni	Attività di cittadinanza attiva e solidale.	Presso strutture ospitanti (enti, associazioni, Terzo settore) convenzionate con la scuola. In via transitoria o per indisponibilità, saranno svolte a favore della comunità scolastica.

b) **L'infrazione disciplinare e il mancato o parziale svolgimento delle conseguenti attività obbligatorie (di approfondimento o di cittadinanza attiva e solidale) incidono sull'attribuzione del voto di comportamento.**

c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

d) Vigilanza: nell'attività presso l'istituzione scolastica, la sorveglianza è in capo al personale scolastico; durante l'attività esterna, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti.

TIPO DI INFRAZIONE COMMESSA	**SANZIONE PREVISTA (1^ VOLTA)**	**SANZIONE PREVISTA (REITERAZIONE)**	**ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE**
Ripetuti ritardi **Ripetute assenze** non giustificate		Ammonimento verbale Convocazione delle famiglie	Docente coinvolto Coordinatore di classe Dirigente scolastico
Violazione di norme comportamentali che provochino disagi agli altri studenti (impedendo un sereno svolgimento delle attività didattiche) e/o ai docenti e al personale scolastico. **Comportamenti particolarmente irruenti** che provocano danni alle attrezzature e agli arredi scolastici	Nota disciplinare nel RE Convocazione genitori Risarcimento danni	Allontanamento fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare e/o divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche, divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche, divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto	Singolo docente nel caso delle annotazioni sul RE Coordinatore di classe Dirigente scolastico Nel caso di allontanamento: Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico
Violazione di norme comportamentali che provochino **volontariamente danni** ai beni e alle attrezzature scolastiche. Comportamenti a seguito dei quali gli **spazi** pubblici della scuola vengono **imbrattati, sporcati** o comunque a seguito dei quali **l'utilizzo** degli spazi pubblici – compresi i servizi igienici – è **pregiudicato** per gli altri utenti			
Utilizzo dello smartphone durante le attività didattiche salvo i casi che lo consentono riportati nella Circolare Ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024	Vedere regolamento smartphone	Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche, divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche, divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto	Nel caso di divieto: Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico
Uso improprio della IA	Nota disciplinare sul RE		Singolo docente
Uso improprio del linguaggio con ricorso ad offese e derisioni, sia a parole **verbali** che **scritte** sia con **immagini** o con qualsiasi altra modalità	Nota disciplinare sul RE	Allontanamento fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento	Singolo docente nel caso delle annotazioni sul RE

comunicativa sia analogica che digitale, che recano malessere negli altri studenti	Convocazione della famiglia	sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare e/o <u>divieto</u> di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche, divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche, divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto	Coordinatore di classe e/o Dirigente Scolastico Nel caso di allontanamento: Consiglio di Classe previa convocazione ad hoc richiesta dal coordinatore della classe al Dirigente Scolastico
Comportamenti aggressivi, sia verbali che fisici o di entrambe le tipologie, tesi a **recare danno**, psicologico e/o fisico, o a **intimorire** tramite minacce studenti e personale scolastico			

CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: PROPOSTE ATTIVITA' E SANZIONI .docx

APPENDICE:

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITÁ SCOLASTICA E/O DIVIETO DI PARTECIPARE A VISITE O VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

1) Il coordinatore del Consiglio di classe fa richiesta scritta al D.S. per avviare la procedura; tale richiesta recherà le motivazioni e la firma degli insegnanti che lo propongono;

2) In seguito alla richiesta di Consiglio straordinario, il D.S. informa la famiglia, convocandola eventualmente per un confronto, anche con la presenza dello studente sanzionando;

3) La famiglia e lo studente hanno diritto a ricorrere al rito conciliativo, qualora non vi fossero già ricorsi in precedenza. Segue il paragrafo dedicato.

Rito conciliativo

3a) Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, la famiglia dello studente può chiedere il rito della conciliazione. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato sopra.

3b) L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione.

3c) Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente scolastico, con annotazione sul Registro di classe.

4) Nel caso in cui non fosse possibile avviare il rito della conciliazione, il D.S. procede alla convocazione del Consiglio straordinario, informandone la famiglia tramite la contestazione degli addebiti.

5) Il D.S. convoca un Consiglio di classe straordinario completo dei rappresentanti dei genitori (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte del Consiglio il genitore dello studente sanzionando). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del consiglio di classe. Segue il paragrafo relativo alle Fasi del Consiglio straordinario.

Fasi del Consiglio straordinario

5a) La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta dalla maggioranza dei docenti della classe interessata, tramite docente coordinatore.

5b) Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, verificata l'impossibilità di ricorrere al rito della conciliazione, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione del genitore dello studente sanzionando, qualora faccia parte del Consiglio). Non deve partecipare lo studente sanzionando, né l'eventuale educatore, perché non fanno parte del consiglio di classe.

5c) La seduta è fissata, di norma, entro sette giorni scolastici dall'evento.

5d) La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

5e) La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

- Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (**fase dibattimentale**): l'alunno interessato e i suoi genitori hanno diritto a partecipare a tale momento o possono presentare una memoria scritta, sostitutiva della presenza, nel caso non possano partecipare. L'Organo competente, senza la presenza dei genitori rappresentanti, può deliberare anche in assenza dei genitori dello studente interessato e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (**fase deliberativa**): in tale fase i genitori dell'alunno interessato non sono ammessi. I rappresentanti dei genitori hanno diritto di voto al pari dei docenti. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

5f) Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

5g) Tutti i membri sono tenuti al massimo riserbo su quanto dibattuto e deliberato.

5h) La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

6) Il D.S. comunica con atto formale le decisioni prese (notifica del provvedimento disciplinare);

7) Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sospensione, la famiglia può fare ricorso per iscritto all'Organo di Garanzia.

Impugnazioni e reclami all'Organo di Garanzia

7a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

7b) REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA